

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Servizio enti locali, Miace 31 ottobre 1990, n. 21,
protocollo n. 09005642/366

Legge 22.10.1988 n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.

Si fa seguito alla precedente circolare MI.A.C.E.L. n. 12 del 26 giugno c.a. con la quale questo Ministero ha illustrato diffusamente sia le varie fasi relative all'impianto ed alla gestione dell'AIRE, che la struttura dei modelli AIRE/01 e CONS/01 che sono alla base del flusso di informazioni che deve intercorrere tra Consolati, Comuni e Ministero dell'Interno al fine di costituire le AIRE dei Comuni e l'AIRE Centrale secondo quanto disposto dalla legge 22.10.1988 n. 470.

A completamento, si trasmettono le ulteriori indicazioni esplicative rese necessarie a seguito della distribuzione pressoché generalizzata dei mod. AIRE/01 ai Comuni e dei numerosi quesiti, posti direttamente a questo Ministero od all'Istituto Nazionale di Statistica, inerenti principalmente la compilazione del suddetto modello.

Con l'attuale documento si è ritenuto opportuno riassumere e risolvere i quesiti più ricorrenti, al fine di permettere agli operatori di compilare senza ulteriori indugi i modelli AIRE/01.

Con l'occasione si segnala all'attenzione delle SS.LL. che proprio in questa prima fase è necessaria la massima collaborazione delle Prefetture, che prima di trasmettere a questo Ministero i modelli AIRE/01 pervenuti dai Comuni, dovranno effettuare un controllo sulla regolarità della compilazione alla luce delle istruzioni della precedente circolare e dell'attuale.

Considerato inoltre l'indubbio carico di lavoro che graverà sugli uffici comunali, sarà opportuno svolgere ogni possibile opera di sensibilizzazione dei Signori Sindaci, nella loro qualità di ufficiali di Governo e di anagrafe, affinché nell'ambito della struttura comunale, si riesca a sopperire al maggior impegno degli uffici anagrafici, eventualmente ricorrendo all'assegnazione in via temporanea di personale di altri uffici comunali.

Si raccomanda infine, di prestare la necessaria assistenza ai Comuni, anche indicando eventuali riunioni di servizio con gli operatori, segnalando a questo Ministero, cui compete la gestione centrale dell'AIRE, eventuali necessità al fine di risolvere le problematiche inerenti l'AIRE con unitarietà di indirizzo ed in sinergia con le altre amministrazioni interessate.

Al fine di rendere più sollecita l'informazione ai Comuni, si è ritenuto opportuno suddividere la presente circolare in due parti, A e B, la seconda delle quali è già predisposta per l'inoltro, previa duplicazione, alle amministrazioni Comunali.

PEL MINISTRO

PARTE B

PREFETTURA DI

AL SINDACO DEL COMUNE DI

Con preghiera di informare tempestivamente i competenti Uffici di codesto Comune, si trasmettono gli ulteriori chiarimenti forniti dalla Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Servizio Enti Locali del Ministero dell'Interno, per la compilazione dei modelli AIRE/01.

IL PREFETTO

Un primo problema che si è ritenuto di risolvere in via prioritaria, proprio nell'ottica di agevolare il lavoro dei Comuni, è stato quello relativo alla possibilità di trasmettere i dati dell'AIRE comunale al Centro elettronico del Servizio Elettorale di questo Ministero su supporto magnetico in sostituzione dei modelli AIRE.

Dopo ampia disamina della questione si ritiene, considerato anche il disposto dell'articolo 23 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223, di poter consentire una tale soluzione per quei Comuni che ne facessero richiesta, sempreché ai sensi del citato articolo 23, vengano conservate ed aggiornate le schede individuali e di famiglia e, per la trasmissione dei dati, ci si adegui al tracciato record indicato da questo Ministero che verrà comunicato in tempi brevi unitamente al fac-simile di tabulato che i Comuni dovranno inviare alle rispettive Prefetture e di cui una copia comunque rimarrà ai loro atti.

Al riguardo, fermo restando che dovranno essere forniti tutti i dati richiesti nel modello AIRE/01, giova precisare che l'utilizzo del mezzo informatico è limitato al flusso di dati corrente fra Ministero e Comuni, mentre negli altri casi dovrà farsi sempre ricorso, negli adempimenti connessi alla gestione dell'AIRE, al normale utilizzo del modello prescritto.

Una delle principali perplessità è stata quella relativa alla data di decorrenza dell'iscrizione da indicare nel modello AIRE/01 Sez. I, in considerazione del numero 199 in essa prestampato, atteso che nella prima fase vanno inseriti oltre ai nominativi già iscritti nell'Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero, anche quelli eliminati dall'A.P.R. da cento anni e, quindi, ambedue le categorie con decorrenza antecedente al 1990.

Al riguardo si comunica che per ambedue le suddette categorie la data di decorrenza rimane quella risultante agli atti anagrafici dei Comuni e tale deve essere indicata, correggendo il secondo 9 - indicato nella Sez. I del modello. Vale la pena di ricordare che non è da confondere, come avvenuto in qualche caso, la data di decorrenza dell'iscrizione con quella della definizione della pratica che, nella fase attuale, avuto riguardo ai casi citati ove si tratta di iscrizioni di ufficio, è quella in cui l'ufficiale di anagrafe compila il modello AIRE/01.

A proposito dei modelli è necessario sottolineare ancora una volta la necessità che vi sia assoluta identità tra quelli attualmente in dotazione forniti da questo Ministero e quelli che in futuro saranno adottati dai Comuni, sia per formato che per colori e contenuto, considerata la possibilità di acquisirli otticamente.

La compilazione del modello AIRE/01 si semplifica ove si parta dal presupposto che nella fase attuale definita "FASE 1" - le parti del modello da prendere in considerazione sono la I e la III, atteso che la II riguarda gli aggiornamenti - ipotesi probabilmente al momento non ricorrente.

Ne consegue che la casella "aggiornamento o regolarizzazione" attualmente non deve essere barrata.

Per quanto concerne i campi inerenti il foglio di famiglia AIRE indicato con FE-Sez. III e quello del numero distintivo indicato con E 199 - Sez. III per la cui compilazione si procede dall'ultima casella a destra, si precisa che non è indispensabile riempire le caselle non utilizzate con gli zeri.

Per quanto riguarda i campi relativi ai codici comune o territorio estero, la compilazione deve iniziare dalla casella contrassegnata con una freccetta ed allorchè ne vengano riempite solo tre, il dato verrà assunto come riferito a territorio estero.

È stata ipotizzata l'insufficienza delle caselle previste per il nome ed il cognome.

Le caselle sono per ciascun dato 36. Pur essendo evidente che siamo nel campo delle pure ipotesi, si può pensare di troncare l'indicazione all'ultima lettera.

È opportuno sottolineare che i campi, contrassegnati dal colore giallo, sono quelli che verranno letti otticamente.

È pertanto necessario rispettare le modalità di compilazione indicate a pag. 25 della circolare n. 12 ed evitare che nel riempire i campi contrassegnati in rosa, che non vengono letti otticamente, si sconfini nei campi gialli.

Per l'identificazione dell'ufficio consolare nella Sezione III del modello vi sono due campi: uno rosa ed uno giallo. Quello giallo deve essere compilato partendo dalle prime tre caselle a sinistra marcate in rosso.

L'indirizzo degli uffici consolari riguarda la corrispondenza tra questi ultimi ed i Comuni ed è ricavabile dalla pubblicazione n. 4 già inviata in precedenza alle Prefetture per la distribuzione ai Comuni.

Si precisa, pertanto, che le caselle su campo giallo con l'indicazione "presso" vanno riferite alla "persona" e non all'ufficio consolare e, pertanto, saranno compilate ove l'interessato non abbia un proprio indirizzo, fermo restando la compilazione dei rimanenti campi.

Per quel che riguarda i motivi di iscrizione all'AIRE è stato richiesto il significato da attribuire all'indicazione tra parentesi "stato civile" del codice C02.

Tale dizione va riferita alle iscrizioni all'AIRE per registrazione o trascrizione della nascita (v. pag. 17 circolare n. 12). Rimanendo nell'ambito dei motivi di iscrizione di cui alla Sez. I si precisa che acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana nella sostanza coincidono e, quindi, vanno riferiti all'unico codice C05.

Si è in precedenza accennato che nella fase I, la Sez. II del modello non è da riempire.

Si risponde tuttavia ad osservazioni pervenute. Ad es. cosa vuol dire protocollo APR/AIRE.

Premesso che, trattandosi di campo rosa, l'informazione anche se più o meno incompleta non viene acquisita otticamente, è ovvio che si userà il protocollo dell'Anagrafe dalla quale viene cancellato il soggetto in relazione alla domanda effettuata da altro Comune con la Sez. I lett. A del modello AIRE/01.

L'aggiornamento delle notizie anagrafiche può riguardare anche solamente il luogo e la data di nascita (G04) e non vanno ricomprese nel codice relativo alle generalità (Cod. G03) in quanto l'acquisizione delle notizie può avvenire in momenti differenti.

In relazione al Cod. G01 - Cambio di residenza e indirizzo - si ricorda che ai sensi del disposto dell'articolo 3 comma a) e dell'articolo 6 comma 3 del Reg. di esecuzione della legge 470, gli aggiornamenti riguardano entrambi gli eventi.

Pertanto il codice va inteso in ambedue i casi.

Per quanto riguarda l'anno di espatrio, che nella fase di avvio coincide con l'anno di decorrenza di iscrizione all'AIRE, tale campo va riempito avendo riguardo soltanto a coloro che sono stati iscritti all'AIRE per espatrio

all'estero e non per coloro che vengono iscritti per nascita né per acquisto di cittadinanza.

A regime la data di arrivo nella circoscrizione consolare sarà indicata a seguito di segnalazione dell'ufficio consolare.

Il codice 05 -cittadinanza- ha destato perplessità considerato che vi sono due caselle (1-SI) (0-NO) riferite al possesso o meno della cittadinanza italiana. Ciò nella considerazione che per essere iscritti all'AIRE si deve essere comunque cittadini italiani.

Premesso trattasi di notizie che è comunque opportuno acquisire anche a fini statistici in particolare in relazione al possesso eventuale di ulteriore cittadinanza si precisa che dovrà essere sempre biffata la casella 1, mentre la casella 0 è compatibile solo con la casella E05, Sez. II.

I dati relativi al matrimonio, vanno riferiti all'ultimo in ordine di tempo o alla data del divorzio o dello stato di vedovanza.

Il modello AIRE/01 è diviso in due parti (v. circolare n. 12) Esso può anche servire per l'iscrizione di due persone appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, sempreché le risposte da dare siano comuni ad ambedue i soggetti. In caso contrario, ad es. padre iscritto per emigrazione all'estero, figlio iscritto per nascita, andranno usati due modelli.

Proseguendo nel fornire le indicazioni necessarie alla compilazione del modello, si precisa che il comune di leva è quello ove si è chiamati alle armi.

Qualora il campo rosa dedicato all'ente pensionistico sia insufficiente, è importante non invadere i campi gialli ed indicare il relativo codice.

Il modello AIRE/01 contiene un complesso di notizie che in gran parte corrispondono a quelle richieste dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione della Legge 470 ed altre sono finalizzate ad una migliore conoscenza, nei suoi vari aspetti, della composizione dei connazionali residenti all'estero.

Ciò premesso, nel raccomandare che in questa prima fase sia fornito il maggior numero di notizie possibili, svolgendo in caso di mancanza di dati, ogni opportuna indagine, si fa presente che al fine di agevolare la costituzione complessiva dell'AIRE centrale, in una prima acquisizione ed in via provvisoria potranno essere omesse notizie non indispensabili per la identificazione della persona.

Tuttavia sarebbe quanto mai necessario che venisse sempre indicato il Comune di iscrizione elettorale se conosciuto e gli estremi di registrazione o trascrizione dell'atto di nascita, sottolineando che nella gestione ordinaria dell'AIRE l'acquisizione di quest'ultimi elementi sarà indispensabile.

Per quanto riguarda il luogo di nascita, nel modello vi sono due campi: uno in giallo ed uno in rosa ove è indicato "comune italiano o territorio estero di nascita".

E' evidente che per coloro che sono nati in Italia le due indicazioni coincidono e sono ambedue da indicare.

Per coloro invece che sono nati all'estero dovrà essere indicato il luogo di nascita (città) ed il territorio estero cui appartiene il luogo.

Uguali raccomandazioni valgono per gli altri eventi di stato civile.

Codici di relazione parentela e famiglia AIRE

Si indicano di seguito i codici che dovranno occupare le caselle gialle indicate nella sezione III.

Al numero d'ordine - campo rosa - la posizione nell'ambito della famiglia AIRE.

Alla voce "relazione" - campo rosa - sarà indicato l'intestatario della scheda di famiglia determinato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione della legge 470, con la sigla "IS" (intestatario scheda) e nel codice relazione, in campo giallo, il n. 01.

Nell'ordine seguiranno gli altri componenti la famiglia che verranno indicati esclusivamente con i seguenti codici di cui si esplica ad ogni buon fine la relazione nell'ambito della famiglia AIRE che non è da riportare su campo rosa.

Omissis.